

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 marzo 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno. (21R00007). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 dicembre 2020, n. 16-29/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi. (21R00008). Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 dicembre 2020, n. 17-30/Leg.

Regolamento concernente "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 bis, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di sistema di formazione continua dei dirigenti di ruolo della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti pubblici strumentali)" emanato con decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg. (21R00009). Pag. 6


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno natalità. (21R00010). Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2020, n. 76.

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Assestamento e seconda variazione. (21R00015). Pag. 8




LEGGE REGIONALE 4 agosto 2020, n. 77.
Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica causata da COVID-19. (21R00016). *Pag.* 10

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 78.
Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza da COVID-19. (21R00017) *Pag.* 11

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2020, n. 79.
Fondazione per la formazione politica e istituzionale. (21R00018) *Pag.* 13

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2020, n. 80.
Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003. (21R00019) *Pag.* 14



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. gen. del 10 dicembre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 16 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 «legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020»;

Vista la deliberazione n. 1946 del 27 novembre 2020 con la quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno».

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'applicazione dell'imposta provinciale di soggiorno in attuazione dell'art. 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), di seguito denominata «legge provinciale».

Art. 2.

Misura dell'imposta provinciale di soggiorno

1. Fatte salve le esenzioni previste dall'art. 3 del presente regolamento, l'imposta provinciale di soggiorno è dovuta da ogni persona che pernotta nelle strutture ricet-

tive o negli alloggi turistici ubicati nel territorio provinciale e si applica ad ogni pernottamento. Nel caso di soggiorni di durata superiore a dieci notti consecutive presso la medesima struttura ricettiva o alloggio per uso turistico, l'imposta provinciale di soggiorno è corrisposta nella misura di dieci pernottamenti. Le notti di pernottamento si considerano comunque consecutive qualora il periodo complessivo di soggiorno sia interrotto, anche in modo ripetuto, per non più di quattro notti comprensive del fine settimana.

2. A partire dal 1° dicembre 2021, l'imposta è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

a) 3,00 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle;

b) 2,50 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a quattro stelle «superior» e quattro stelle;

c) 2,00 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle «superior» e tre stelle;

d) 1,50 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificate;

e) 1,50 euro per le strutture ricettive extra-alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale;

f) 1,00 euro per gli alloggi per uso turistico previsti dall'art. 15, comma 2, lettera b) della legge provinciale;

g) 1,50 euro per le strutture ricettive previste dall'art. 15, comma 2, lettere c), d) ed e), della legge provinciale.

Art. 3.

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno, oltre a quelli individuati dall'art. 15, comma 3, della legge provinciale:

a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

b) coloro che ricevono terapie presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale;

c) i soggetti accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate nel territorio provinciale, nel limite di un accompagnatore per paziente;

d) i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe dispo-



sizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;

e) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolti nelle strutture ricettive;

f) i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria.

2. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dal comma 1, lettera *a)*, il gestore della struttura ricettiva o dell'alloggio per uso turistico si avvale dei dati relativi alle generalità delle persone alloggiate raccolti e comunicati all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Ai fini dell'applicazione delle esenzioni previste dal comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, e quelle previste all'art. 15, comma 3, della legge provinciale, l'ospite, avvalendosi di apposito modulo predisposto da Trentino Riscossioni S.p.a. e reso disponibile dal gestore, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) di avere diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva o l'alloggio per uso turistico e, previa richiesta, rese disponibili a Trentino Riscossioni S.p.a. per lo svolgimento dei controlli secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, della legge provinciale.

4. Il titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi di questo regolamento è Trentino riscossioni S.p.a. che impartisce al gestore della struttura, in qualità di responsabile del trattamento, le istruzioni necessarie ai sensi della vigente normativa europea di riferimento in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni).

Art. 4.

Attività di informazione

1. I gestori delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico informano i propri ospiti dell'applicazione e della misura dell'imposta provinciale di soggiorno, dei termini e delle modalità di versamento, delle esenzioni e delle sanzioni. Le informazioni sono rese note agli ospiti anche mediante la loro pubblicazione su sito internet e la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno della struttura ricettiva o dell'alloggio per uso turistico.

Art. 5.

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta provinciale di soggiorno è versata dal soggetto passivo entro l'ultimo giorno di permanenza nella struttura ricettiva o nell'alloggio per uso turistico ed è

incassata dal gestore della struttura che rilascia quietanza di pagamento. Copia della quietanza deve essere conservata per cinque anni ed esibita a Trentino Riscossioni in caso di controllo.

Art. 6.

Comunicazione e versamento

1. I gestori delle strutture ricettive o degli alloggi per uso turistico comunicano a Trentino Riscossioni S.p.a. il numero di pernottamenti per i quali è dovuta l'imposta con l'indicazione di quelli esclusi e di quelli esenti rispettivamente ai sensi dell'art. 3, nonché l'imposta incassata.

2. La comunicazione prevista dal comma 1 è presentata dal gestore per via telematica, utilizzando le procedure informatiche messe a disposizione da Trentino Riscossioni S.p.a.. Le credenziali sono fornite da Trentino Riscossioni S.p.a. sulla base della verifica del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività o analoga comunicazione.

3. Nel caso di mancato funzionamento delle procedure telematiche, è comunque obbligatorio effettuare la comunicazione ed è consentita la comunicazione su supporto cartaceo, utilizzando l'apposito modello predisposto da Trentino Riscossioni S.p.a..

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, la comunicazione è presentata:

a) per le strutture ricettive indicate all'art. 15, comma 2, lettere *a)*, *c)* *d)* ed *e)* della legge provinciale:

entro il 16 maggio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1° gennaio - 30 aprile;

entro il 16 settembre per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1° maggio - 31 agosto;

entro il 16 gennaio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1° settembre - 31 dicembre;

b) per gli alloggi per uso turistico previsti dall'art. 15, comma 2, lettera *b)* della legge provinciale, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

5. Il gestore di più strutture ricettive o alloggi per uso turistico provvede distintamente per ogni struttura alle comunicazioni e ai versamenti previsti da questo articolo.

6. La comunicazione è presentata anche se nei periodi previsti dal comma 4 non ci sono stati pernottamenti.

7. L'imposta è versata dai gestori delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico a Trentino Riscossioni S.p.a., entro il giorno 16 del mese successivo alla data di scadenza entro la quale deve essere presentata la comunicazione con le seguenti modalità:

a) addebito continuativo sul conto corrente;

b) bollettino PagoPA;

c) canali telematici disponibili;

d) altre forme di pagamento, attivate da Trentino Riscossioni S.p.a..



Art. 7.

Rimborsi

1. Il gestore della struttura può richiedere a Trentino Riscossioni S.p.a. il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo d'imposta provinciale di soggiorno entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

2. Sulle somme da rimborsare spettano dalla data di presentazione dell'istanza gli interessi di cui all'art. 1284 del codice civile calcolati nella misura pari al tasso vigente per ciascuna annualità interessata dal rimborso.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione della legge provinciale sulla promozione turistica 2020, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2 e quanto altro previsto dal presente Regolamento di esecuzione, l'imposta provinciale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 novembre 2021 è determinata per ogni pernottamento nella seguente misura di:

a) 2,30 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle;

b) 1,80 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a quattro stelle «superior» e quattro stelle;

c) 1,50 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle «superior» e tre stelle;

d) 1,00 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificate;

e) 1,00 euro per le strutture ricettive extra-alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale;

f) 1,00 euro per gli alloggi per uso turistico previsti dall'art. 15, comma 2, lettera b) della legge provinciale;

g) 1,00 euro per le strutture ricettive previste dall'art. 15, comma 2, lettere c), d) ed e), della legge provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*)

21R00007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 dicembre 2020, n. 16-29/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi.

(*Publicato nel Numero straordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. Gen. dell'11 dicembre 2020*).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» (legge provinciale sui lavori pubblici);

Visto il decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici);

Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;


Visto l'art. 16 della legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18;

Vista la legge provinciale 30 novembre 2020, n. 13 di modificazione della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che, in considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce la possibilità di adottare modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni;

Visto il parere del Dipartimento affari e relazioni istituzionali;

Visto il parere n. 26/20 di data 24 novembre 2020 del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e



della protezione civile, espresso ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2028 di data 4 dicembre 2020 di approvazione del regolamento in oggetto;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 63 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 984/Leg

1. Nel comma 1 dell'art. 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «Nel caso di aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 63-bis, nel caso di aggiudicazione».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 63-bis nel decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 984/Leg

1. Dopo l'art. 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è inserito il seguente:

«Art. 63-bis (Valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi). — 1. In attuazione dell'art. 40 della legge, questo articolo detta disposizioni per la valutazione dell'anomalia delle offerte e della congruità del costo della manodopera sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici attraverso la produzione di analisi dei prezzi mediante procedure telematiche.

2. Questo articolo si applica alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 500.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari.

3. L'amministrazione aggiudicatrice predispone il modello di offerta economica nel quale vengono indicate, con riguardo a ciascuna voce dell'elenco prezzi del progetto posto a base di gara, le seguenti componenti dell'analisi dei prezzi:

- a) codice della voce;
- b) categoria SOA di appartenenza della voce secondo la classificazione dei lavori di progetto;
- c) descrizione della voce;
- d) tipo (modalità di contabilizzazione - a misura o a corpo);
- e) unità di misura;
- f) quantità;
- g) costo della manodopera;
- h) costo dei noli e trasporti;
- i) costo materiali;
- l) arrotondamento (eventuale);
- m) spese generali;
- n) utile d'impresa.

4. Le componenti dell'analisi dei prezzi previste dal comma 3, lettere m) e n), sono uguali per tutte le voci dell'elenco prezzi, ad esclusione delle voci per la sicurezza.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara o nella lettera di invito l'obbligo per ciascun concorrente di presentare l'offerta economica con l'indicazione specifica delle componenti dell'analisi dei prezzi previste dal comma 3, lettere g), h), i), m) e n), nonché lett. f) nel caso in cui l'appalto è stipulato a corpo.

6. Per le tre componenti di cui alle lettere g), h) e i) delle analisi dei prezzi prodotte ai sensi del comma 5 è attribuito un punteggio secondo le formule previste dall'allegato N BIS. La sommatoria di tutti i punteggi acquisiti dalle componenti dell'analisi dei prezzi prodotta da ciascun concorrente, pesati sulla base dell'incidenza economica ricoperta da ciascuna voce nel quadro economico del progetto posto a base di gara, costituisce l'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta.

7. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale e alla loro esclusione secondo le seguenti modalità:

- a) ordina tutte le offerte ammesse in ordine decrescente di ribasso;
- b) calcola l'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta ai sensi del comma 6;
- c) stabilisce l'esclusione automatica delle offerte nei seguenti casi:

1) se il punteggio dell'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta risulta inferiore a 2,000;

2) se l'indicatore complessivo del costo della manodopera dell'offerta, determinato secondo le formule previste dall'allegato N BIS, risulta inferiore a 0,80 e il costo della manodopera è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo della manodopera di tutte le offerte ammesse;

3) se l'indicatore complessivo del costo della manodopera dell'offerta, determinato secondo le formule previste dall'allegato N BIS, risulta inferiore a 0,70;

d) procede all'aggiudicazione in favore dell'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore;


8. L'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

9. Ai fini di questo articolo i valori degli indicatori sono considerati con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.»

Art. 3.

Modificazioni all'art. 149 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 984/Leg

1. Il comma 4 dell'art. 149 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.



Art. 4.

Inserimento dell'allegato N BIS nel decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

1. Dopo l'allegato N del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è inserito il seguente:

“Allegato N BIS (articolo 63 bis del regolamento)

Metodo di calcolo dell'indicatore di sostenibilità economica dell'offerta

Definizioni:

P_i = punteggio attribuito alla componente di costo i-esima

R_i = valore offerto dal Concorrente i-esimo all'interno della distribuzione dei dati

$R_{10\%}$ = valore corrispondente al percentile 10% della distribuzione dei dati

R_0 = valore corrispondente allo scostamento nullo rispetto al costo della manodopera quantificata in progetto

R_{med} = valore corrispondente al percentile 50% (*mediana*) della distribuzione dei dati.

$$R_{ott} = \frac{R_{med} + R_{10\%}}{2}$$

R_{ott} = valore “ottimale” della distribuzione ottenuto da

R_{max} = valore massimo riscontrato all'interno della distribuzione dei dati.

ATTENZIONE: i punteggi P_i di seguito calcolati vanno poi moltiplicati per l'incidenza economica della lavorazione presente nel computo del progetto posto a base di gara rispetto al totale complessivo del progetto stesso.

INDICATORE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

$$\text{se } R_i \leq R_{10\%} \quad P_i = 0$$

$$\text{se } R_{10\%} < R_i \leq R_0 \quad P_i = \frac{R_i - R_{10\%}}{R_0 - R_{10\%}} \cdot 0,90$$

$$\text{se } R_i > R_0 \quad P_i = \frac{R_i - R_0}{R_{max} - R_0} \cdot 0,10 + 0,90$$

INDICATORE DEL COSTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI

$$\text{se } R_i \leq R_{10\%} \quad P_i = 0$$


$$\text{se } R_{10\%} < R_i \leq R_{ott} \quad P_i = \frac{R_i - R_{10\%}}{R_{ott} - R_{10\%}}$$

$$\text{se } R_i > R_{ott} \quad P_i = 1 - 0,20 \cdot \frac{R_i - R_{ott}}{R_{max} - R_{ott}} \quad ”$$

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. L'art. 63-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 e il relativo allegato, come inseriti da questo regolamento, si applicano agli affidamenti per i quali il provvedimento a contrarre è assunto successivamente alla data di entrata in vigore di questo regolamento.



Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

21R00008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 dicembre 2020, n. 17-30/Leg.

Regolamento concernente “Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 bis, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di sistema di formazione continua dei dirigenti di ruolo della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti pubblici strumentali)” emanato con decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. gen. del 15 dicembre 2020*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 («Legge sul personale della Provincia») ed in particolare l'art. 15-bis, comma 6;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1976 del 4 dicembre 2020 avente oggetto «Approvazione del regolamento concernente “Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 15-bis,

comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di sistema di formazione continua dei dirigenti di ruolo della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti pubblici strumentali)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg è inserito il seguente:

«2-bis. Nel triennio di riferimento, che comprende l'anno di collocamento in quiescenza, e nei singoli anni del medesimo triennio, il dirigente consegue il numero minimo di crediti formativi, determinato secondo le disposizioni di questo regolamento, ridotto della metà; nell'anno di collocamento in quiescenza, se il collocamento avviene entro il 30 giugno, il dirigente consegue un numero minimo di crediti formativi annui pari a uno.».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg

1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Disposizioni particolari connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*) — 1. Per l'anno 2020, in ragione della situazione eccezionale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il dirigente consegue un numero minimo di crediti formativi annui pari a uno. Fermi restando gli obblighi formativi annuali previsti da questo regolamento, il periodo di valutazione della formazione di riferimento di ciascun dirigente è prolungato di una annualità e sono considerati, ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi relativi a tale periodo di valutazione, anche i crediti eccedenti i trenta crediti formativi annui. Le disposizioni di questo regolamento riferite al triennio si applicano anche al periodo di valutazione della formazione definito da questo comma.

2. Il dirigente che è collocato in quiescenza negli anni 2020 e 2021 assolve l'obbligo formativo del periodo di valutazione della formazione di riferimento con il conseguimento dei crediti formativi minimi previsti per ciascun anno.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*)

21R00009



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno natalità.

(Pubblicato nel Numero straordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. Gen. del 15 dicembre 2020).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto «Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità»;

Vista la deliberazione di data odierna con la quale la Giunta provinciale ha approvato lo schema di regolamento, avente ad oggetto «l'attuazione dell'art. 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno di natalità»;

EMANA

il seguente regolamento:
(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2001, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) di seguito legge provinciale, definisce i requisiti e le condizioni per l'accesso all'assegno di natalità.

Art. 2.

Requisiti per l'accesso all'assegno di natalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8-bis, comma 4, della legge provinciale, può accedere all'assegno di natalità il richiedente in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) madre o padre di un figlio nato o adottato nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024;

b) Indicatore della condizione economica familiare (ICEF) del nucleo familiare di appartenenza non superiore a 0,36.

2. L'Indicatore della condizione economica familiare (ICEF) è determinato con riferimento ai parametri utilizzati per il calcolo della condizione economica familiare per l'accesso alla quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. (Regolamento di attuazione dell'art. 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 - legge di stabilità provinciale 2016, concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale).

Art. 3.

Condizioni per il mantenimento dell'assegno di natalità

1. L'assegno di natalità è mantenuto fino alla permanenza dei requisiti previsti dall'art. 2 e subordinatamente alla relativa verifica annuale ai sensi dell'art. 4, comma 4.

2. La variazione dei requisiti e di ogni altro elemento che incide sul mantenimento o sulla quantificazione dell'assegno di natalità va comunicata dal richiedente l'assegno all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) entro i successivi quindici giorni, fatte salve le informazioni e i dati che sono acquisiti direttamente dall'Agenzia medesima.

Art. 4.


Modalità per l'accesso all'assegno di natalità

1. La domanda per l'accesso all'assegno di natalità è presentata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, anche mediante gli sportelli di informazione e assistenza al pubblico previsti dall'art. 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) e gli istituti di patronato o assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).

2. La domanda, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale, è presentata dal giorno successivo alla nascita o all'ingresso nel nucleo familiare nel caso di adozione e il contributo è concesso a decorrere al mese successivo a quello della nascita o dell'adozione.

3. I requisiti per l'accesso all'assegno di natalità e gli elementi per la determinazione della relativa misura sono dedotti dalla domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale previsto dall'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

4. Per il mantenimento dell'assegno il beneficiario comunica la permanenza dei requisiti nei termini previsti per la presentazione della domanda di assegno unico relativo agli anni successivi al primo.



Art. 5.

Decadenza

1. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa dichiara la decadenza totale o parziale dell'assegno di natalità nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 2.

2. La decadenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le ipotesi previste dal comma 1, con recupero delle somme eventualmente erogate successivamente a tale data.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 l'assegno di natalità non è concesso per i primi dodici mesi di vita ovvero per i primi dodici mesi dall'ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione, ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020).

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3, la domanda per l'assegno di natalità per il secondo anno di vita, per i figli nati o adottati nell'anno 2020 e nell'anno 2021, è presentata secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale entro i termini per la presentazione delle domande di assegno unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

21R00010

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2020, n. 76.

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Assestamento e seconda variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 79 del 7 agosto 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e in particolare l'art. 50;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2019 risulta necessario procedere all'aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto per il 2019;

2. Conseguentemente, occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all'iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;

3. Risulta necessario intervenire con una variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 finalizzata al recupero dello squilibrio derivante dalla perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19 e al finanziamento di alcuni interventi di spesa aggiuntivi;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I


ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E SECONDA VARIAZIONE

Art. 1.

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:



	CASSA	RESIDUI	2020	2021	2022
ENTRATA	1.376.148.623,68	51.929,21	557.039.338,23	50.000,00	50.000,00
SPESA	603.099.475,74	0,00	557.039.338,23	50.000,00	50.000,00
SALDO	773.049.147,94	51.929,21	0,00	0,00	0,00

3. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, l'allegato 3 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022), recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato I (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2020-2022

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 - Spesa».

Art. 3.

Debiti perenti

1. La copertura dei residui passivi dichiarati perenti è quantificata in euro 80.738.697,87 con un apposito accantonamento nel risultato di amministrazione 2019.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2019, N. 81
(BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022)

Art. 4.

*Disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 81/2019*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 81/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Disavanzo da debito autorizzato e non contratto*). — 1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.300.477.243,41.

2. Nell'esercizio 2020 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 1.300.477.243,41 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.».

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato D) della legge regionale n. 81/2019

1. L'allegato D) della legge regionale n. 81/2019, recante il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, è sostituito dall'allegato C alla presente legge «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 agosto 2020

ROSSI

(*Omissis*).

21R00015



LEGGE REGIONALE 4 agosto 2020, n. 77.

Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica causata da COVID-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 79 del 7 agosto 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»), ha previsto che ogni Regione dovesse definire le indennità di funzione, di carica, nonché le spese di esercizio del mandato, nei limiti del tetto massimo definito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 30 ottobre 2012, ha definito i suddetti tetti massimi e, conseguentemente, la Regione Toscana con la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 «Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale»), ha disciplinato le relative indennità;

3. In particolare, è stato inserito l'articolo. 6-bis nella legge regionale n. 3/2009, il quale ha previsto e quantificato il rimborso spese per l'esercizio di mandato, con l'introduzione, al comma 4, di un metodo di calcolo volto alla forfetizzazione mensile del rimborso spese in maniera onnicomprensiva, concernente quindi ogni tipologia di spesa, spesa differenziata per ogni consigliere in base al suo luogo di residenza;

4. Il criterio previsto dall'art. 6-bis, comma 4, della legge regionale n. 3/2009, va applicato a tutti i Consiglieri regionali nell'ambito del metodo di calcolo per la quantificazione del rimborso spese dell'esercizio del mandato che prescinde dall'effettiva presenza in sede e dal rim-

borso per spese di viaggio, come dimostra l'abrogazione dell'art. 8 da parte della legge regionale n. 85/2012, che prevedeva il rimborso delle spese di trasporto;

5. L'art. 6-bis della legge regionale n. 3/2009 configura un diritto soggettivo all'intera corresponsione mensile per ogni mese dell'anno, rendendo non disponibile al singolo consigliere regionale la rinuncia alla percezione degli importi ivi previsti;

6. Sussiste la volontà dei consiglieri regionali di corrispondere un contributo di solidarietà in relazione alla crisi derivata dall'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio causato da COVID-19;

7. Alla luce della configurazione giuridica dell'istituto regolato dall'art. 6-bis della legge regionale n. 3/2009, a fronte della suddetta volontà dei consiglieri regionali di contribuire in modo solidale alle situazioni di crisi derivanti all'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio causato da COVID-19, è indispensabile autorizzare tale intervento con una specifica previsione legislativa;

8. In considerazione dei tempi di svolgimento delle procedure relative alle trattenute e dell'approssimarsi della fine della legislatura, è indispensabile che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Devoluzione dei rimborsi per l'esercizio del mandato

1. Al fine della contribuzione solidale da parte del Consiglio regionale alle situazioni di crisi derivanti all'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio da COVID-19, gli importi erogati ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), ai consiglieri regionali nella misura equivalente alle somme percepite a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato nei mesi di marzo e aprile 2020, sono trattenuti nell'ambito delle somme dovute e da erogare relativamente ai mesi di agosto e settembre 2020.

Art. 2.


Destinazione delle somme trattenute

1. Con variazione al bilancio del Consiglio regionale gli importi di cui all'art. 2 sono destinati ad interventi di carattere sociale. Con successivo atto del Consiglio regionale sono individuati i soggetti beneficiari degli interventi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 agosto 2020

ROSSI

(*Omissis*).

21R00016

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 78.

Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza da COVID-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 80 del 10 agosto 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l*), *m*), *n*), *o*), *v*) e *z*), dello Statuto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);

Visto l'art. 48 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) che ha disposto l'individuazione di un fondo immobiliare chiuso avente la finalità di realizzare alloggi sociali, così come definiti dal decreto ministeriale Infrastrutture 22 aprile 2008, cui aderire con la sottoscrizione di quote per una spesa complessiva di euro cinque milioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 aprile 2014, n. 1376 (art. 48, legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 «Legge finanziaria per l'anno 2014»). Avvio procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un fondo immobiliare chiuso costituito per la realizzazione di interventi in materia di alloggi sociali da realizzarsi sul territorio della Toscana ai fini della sottoscrizione di quote) e, in particolare, l'Allegato A ove si stabilisce che «la Regione si riserva la possibilità di sottoscrivere ulteriori quote in funzione dei risultati conseguiti, previa adozione dei necessari atti normativi»;

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana, in base alla previsione di cui all'art. 48 della legge regionale n. 77/2013, ha disposto l'individuazione di un fondo immobiliare chiuso avente la finalità di realizzare alloggi sociali, così come definiti dal decreto ministeriale Infrastrutture 22 aprile 2008, cui aderire con la sottoscrizione di quote per una spesa complessiva di euro cinque milioni;

2. in seguito allo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, con decreto del direttore generale 17 ottobre 2014, n. 4702, è stato stabilito di procedere alla sottoscrizione in danaro di quote del fondo comune di investimento immobiliare «Fondo *Housing* Toscana», aventi valore nominale di euro venticinquemila, per un valore complessivo di euro cinque milioni, finalizzata alla realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale (*social housing*) sul territorio della Toscana, secondo il progetto di investimento presentato in data 11 luglio 2014 dalla società di gestione Polaris Real Estate S.g.r. S.p.a.;


3. la sottoscrizione delle quote è avvenuta in data 4 novembre 2014 e, successivamente, con decreto del direttore generale 21 luglio 2015, n. 3356, si è preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione di Polaris Real Estate S.g.r. S.p.a. e Beni Stabili Gestioni S.g.r. Spain Investire Immobiliare S.g.r. S.p.a., nonché della nuova denominazione di InvestiRE S.g.r. S.p.a. assunta dalla medesima società di gestione;

4. l'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19 ha imposto la necessità di una riflessione generale sul modo di abitare e vivere le nostre città, evidenziando l'esigenza di ripensare, in particolare, i temi legati alla casa e alla tutela della salute;

5. la Regione Toscana, anche cogliendo il dibattito sollevato in proposito a livello nazionale, intende farsi promotrice, con le proprie politiche, di un modello abitativo «post pandemia», che tenga conto delle criticità riscontrate nell'attuale sistema urbanistico-edilizio, promuovendo interventi urbanistico-edilizi di *housing* sociale volti a configurare nuovi assetti abitativi, in grado di rispondere concretamente alle esigenze della società attuale;

6. si è valutata positivamente l'attività del Fondo *Housing* Toscana, che attualmente gestisce 765 alloggi realizzati e 483 in corso di realizzazione con canoni di locazione controllati, come risulta dalla relazione di gestione al 31 dicembre 2019, presentata da InvestiRE S.g.r. S.p.a.;

7. poiché il citato decreto dirigenziale 1376/2014 prevede la possibilità di sottoscrizione di ulteriori quote societarie in funzione dei risultati conseguiti, previa adozione di un apposito atto normativo, si ritiene pertanto opportuno autorizzare con la presente legge la sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo *Housing* Toscana gestito da InvestiRE S.g.r. S.p.a., per un ammontare di euro due milioni, allo scopo di promuovere la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale Infrastrutture 22 aprile 2008, con interventi di tipo innovativo e sperimentale conseguenti agli effetti dell'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19;



8. si ritiene altresì opportuno, per il raggiungimento delle finalità indicate, sottoscrivere uno specifico protocollo di intesa fra la Regione Toscana e Investire S.g.r S.p.a., al fine di stabilire i criteri prestazionali prioritari da perseguire nella progettazione e realizzazione degli interventi sperimentali;

9. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Sottoscrizione di quote del Fondo Housing Toscana InvestiRE S.g.r S.p.a. per la realizzazione di interventi sperimentali in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza da Covid-19

1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa massima di euro due milioni per la sottoscrizione di quote del Fondo Housing Toscana InvestiRE S.g.r S.p.a., allo scopo di promuovere la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), con interventi di tipo innovativo e sperimentale a seguito dell'emergenza da Covid-19.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:

a) intervenire sul territorio della Toscana coinvolgendo la Regione nelle relative scelte strategiche, per garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione;

b) incentivare una nuova qualità dell'abitare che tenga conto delle criticità emerse nell'attuale sistema urbanistico-edilizio a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

c) promuovere un modello abitativo «post pandemia» basato su una progettazione architettonica di modelli residenziali innovativi, realizzando forme di edilizia ispirata a nuove concezioni per fornire una risposta adeguata all'evoluzione del fabbisogno abitativo, promuovendo interventi volti ad innalzare la qualità del vivere e dell'abitare, attraverso la riqualificazione e l'incremento del patrimonio edilizio esistente;

d) sviluppare modalità innovative di erogazione dei servizi, favorendo la diffusione di sistemi abitativi maggiormente integrati con la tecnologia, migliorando al contempo la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

Art. 2.

Criteri prestazionali per la realizzazione degli interventi

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, è sottoscritto da Regione Toscana e InvestiRE S.g.r S.p.a. uno specifico protocollo di intesa che stabi-

lisca i criteri prestazionali prioritari da perseguire nella progettazione e realizzazione degli interventi sperimentali, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei seguenti punti:

a) favorire interventi connessi allo spazio urbano, privilegiando il recupero e la realizzazione di organismi edilizi che assicurino prossimità delle residenze ai servizi, alle strutture lavorative e ricreative, finalizzati alla riduzione degli spostamenti e del pendolarismo;

b) privilegiare soluzioni ecosostenibili, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti;

c) prevedere spazi in grado di garantire l'interrelazione dell'utenza con l'ambiente esterno, valorizzando elementi edilizi quali balconi, terrazzi e logge, cortili e giardini anche condominiali, nonché tutti gli spazi intermedi in generale che possono svolgere ruoli importanti, anche dal punto di vista ambientale, in coerenza con il «Green Building Approach»;

d) garantire l'accessibilità e la flessibilità degli spazi, al fine di rendere gli alloggi utilizzabili anche per altre funzioni oltre a quelle strettamente abitative, con interventi che privilegino dimensioni degli alloggi adeguate e confortevoli per utilizzi differenziati e permanenze prolungate, contemplando anche l'inserimento di spazi e piani flessibili da destinare alle diverse esigenze della comunità, quali, a titolo esemplificativo, *smart working*, *smart learning*, attività culturali, svago, *fitness*, socialità e assistenza sanitaria;

e) prevedere negli alloggi la dotazione di spazi di filtro e disimpegno, in particolare modo nelle zone di ingresso, al fine di garantire una maggiore separazione tra ambiente esterno e ambiente domestico;


f) sviluppare modalità innovative di erogazione dei servizi, favorendo la diffusione di sistemi abitativi maggiormente integrati con strumenti informativi e di telemedicina volti a garantire elevati livelli di salubrità, definendo nuovi sistemi per il trattamento dell'aria all'interno degli ambienti, prevedendo la presenza di «sistemi salute», attrezzando gli alloggi con strumenti utili a individuare lo stato di salute dell'utenza, sul modello del «kit salute» (saturimetro, termometro, attacco per erogatore ossigeno, possibilità di connessione alle strutture sanitarie territoriali), prevedendo presidi per le sanificazione dei luoghi (lampade a raggi UV).

2. Anteriormente alla sottoscrizione delle quote di cui all'art. 1, comma 1, da parte della Regione Toscana, InvestiRE S.g.r S.p.a. presenta un progetto di investimento che tenga conto dei criteri prestazionali prioritari di cui al comma 1.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1, è autorizzata la spesa massima di euro due milioni, cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare», Titolo 3 «Spese per incremento at-



tività finanziarie» del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2020

in diminuzione, Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro due milioni;

in aumento, Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie», per euro due milioni.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2020

ROSSI

(Omissis).

21R00017

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2020, n. 79.

Fondazione per la formazione politica e istituzionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 80 del 10 agosto 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce della crescente complessità sociale, culturale ed economica in cui si trovano oggi ad operare le amministrazioni di ogni livello, risulta fondamentale individuare e predisporre itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa che, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello statuto regionale, mirino a qualificare sempre più, anche in futuro, l'impegno nelle istituzioni e ad incrementare la capacità di analisi e di Governo degli eletti negli enti locali;

2. È importante, a tal fine, che la Regione ed in particolare il consiglio regionale quale massimo organo di rappresentanza della comunità toscana, promuova, nelle forme più idonee, la formazione politica ed istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori che espletano il loro mandato negli enti locali e nell'amministrazione regionale;

3. Al perseguimento di tale scopo risulta particolarmente adeguata la costituzione di una fondazione che abbia il consiglio regionale quale socio fondatore e che veda la partecipazione di ulteriori soggetti quali, ad esempio, le associazioni rappresentative degli enti locali;

4. Tra queste sarà da considerarsi di primaria importanza l'apporto dell'Unione delle province italiane (UPI) della Toscana e, in particolare, anche alla luce della centralità rivestita dai comuni all'interno del complessivo tessuto amministrativo, dell'associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI-Toscana), in modo da valorizzare appieno una delle finalità principali della fondazione, consistente nell'attività di formazione in favore della rappresentanza politico-elettiva che opera a livello locale al fine di fornire gli strumenti per gestire al meglio la crescente complessità dell'attività di Governo territoriale;

5. È opportuno, infine, dal punto di vista operativo, che tale fondazione possa avvalersi delle risorse strumentali messe a disposizione dal consiglio regionale, funzionali anche ad uno sviluppo sinergico delle attività formative della fondazione stessa, da svolgersi a titolo gratuito;

Approva
la presente legge:

Art. 1.

Costituzione e finalità

1. Il consiglio regionale promuove la costituzione della Fondazione per la formazione politica e istituzionale, di seguito denominata «Fondazione».

2. La Fondazione ha la finalità di curare la formazione politica e istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione, mediante attività formative e scientifiche.

3. Il consiglio regionale è autorizzato a partecipare alla Fondazione quale socio fondatore. Alla Fondazione possono partecipare associazioni rappresentative degli enti locali e altri soggetti individuati dallo statuto.



Art. 2.

Statuto

1. Il consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto della Fondazione.

2. Il Presidente del consiglio regionale provvede agli atti necessari alla costituzione della Fondazione stessa.

3. Lo statuto disciplina gli organi della Fondazione attribuendone la nomina al consiglio regionale.

4. Lo statuto prevede che la partecipazione agli organi di gestione della Fondazione sia a titolo gratuito.

5. Lo statuto prevede inoltre:

a) lo svolgimento dell'attività della Fondazione in collaborazione con la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e, previa intesa, in collaborazione con il Centro di documentazione cultura della legalità democratica e con università, istituti e centri culturali;

b) l'accesso alle attività formative della Fondazione gratuito e riservato a consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni;

c) che le attività formative della Fondazione siano prioritariamente orientate a promuovere lo studio e la conoscenza delle materie afferenti all'attività politico-amministrativa, con particolare riferimento alle discipline della scienza politica e dell'amministrazione, alle politiche di genere, del diritto, dell'economia, della contabilità pubblica, della storia e della sociologia;

d) l'apporto partecipativo dei soci della Fondazione.

Art. 3.

Sede

1. Il consiglio regionale mette a disposizione della Fondazione la sede e le risorse strumentali necessarie al suo funzionamento.

Art. 4.

Fondo patrimoniale e contributi

1. Il consiglio regionale concorre alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con la somma di euro 50.000,00 e conferisce, inoltre, alla Fondazione un contributo di euro 50.000,00 per le spese di istituzione e funzionamento relative all'anno 2020.

A partire dall'anno successivo a quello della sua costituzione, il consiglio regionale conferisce alla Fondazione un contributo annuo per le spese di funzionamento nel limite massimo di euro 100.000,00 per le annualità 2021 e 2022. Per gli esercizi successivi l'importo del contributo annuo per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del consiglio medesimo.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione, per l'annualità 2020 si fa fronte per

euro 50.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del consiglio regionale - esercizio 2020 di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti» Programma 3 «Altri fondi». Titolo 2 «Spese in conto capitale».

2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per le spese di funzionamento della Fondazione, per l'annualità 2020 si fa fronte per euro 50.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti» Programma 3 «Altri fondi». Titolo 1 «Spese correnti».

3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per le spese di funzionamento della Fondazione per l'annualità 2021 e 2022 si fa fronte per euro 100.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del consiglio regionale - esercizi 2021 e 2022 - di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti» Programma 3 «Altri fondi». Titolo 1 «Spese correnti».

4. Per la copertura degli oneri finanziari successivi al triennio 2020-2021-2022, l'importo complessivo del finanziamento per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 2020

ROSSI

(*Omissis*).

21R00018

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2020, n. 80.

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 80 del 10 agosto 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;



Visto l'art. 4, comma 1, lettere *n*) ed *o*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Per adeguarsi alla normativa nazionale è necessario introdurre un obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, previsto per tutte le strutture ricettive, e la relativa sanzione in caso di violazione;

2. Tenuto conto dell'esperienza maturata nel corso degli anni e al fine di assicurare una miglior tutela del territorio rurale, si interviene per disciplinare ulteriormente l'ospitalità in spazi aperti. In particolare, vengono introdotti nuovi limiti numerici che le aziende agricole devono rispettare nell'esercizio di tale forma di attività agrituristiche. Si tratta dei limiti relativi alla superficie minima aziendale, al numero di ospiti, al numero massimo di piazzole allestibili direttamente dall'imprenditore;

3. Sempre al fine di salvaguardare il territorio rurale e, di conseguenza, il paesaggio toscano è opportuno eliminare la possibilità di utilizzare ai fini agrituristiche volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica e da trasferimenti di volumetrie e limitare la realizzazione di impianti igienico sanitari in un unico manufatto;

4. Con riferimento alla vigilanza e controllo viene spostata la competenza dalla regione ai comuni per il controllo sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto sono i comuni che ricevono gli elaborati redatti dai progettisti abilitati che asseverano le relazioni a corredo dei titoli abilitativi edilizi;

5. Al fine di assicurare una costante verifica del rispetto del requisito della principalità dell'attività agricola viene previsto che il controllo sia effettuato su tutte le imprese agrituristiche almeno ogni tre anni;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Dati statistici. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2003

1. L'art. 10 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Dati statistici*) — 1. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.

2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'art. 7

del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

3. I comuni capoluogo e la Città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva agrituristica e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989, e li trasmettono alla Giunta regionale.

4. I dati di cui al comma 3, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.»

Art. 2.

Ospitalità in spazi aperti. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 30/2003

1. L'art. 13 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Ospitalità in spazi aperti*) — 1. L'ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di facile rimozione, è svolta:

a) in aziende con una superficie minima di cinque ettari detenuta all'interno di un singolo comune o, qualora essa sia costituita da terreni contigui ricadenti in comuni diversi, di due comuni;

b) nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola, rispettando contemporaneamente i seguenti limiti:

1) sei ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale;

2) una tenda o altro mezzo di cui al comma 1 per piazzola;


3) novanta ospiti per azienda;

4) trentacinque piazzole per azienda.

2. Gli ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di cui al comma 1 sono individuati dal regolamento di attuazione, che ne specifica anche le caratteristiche.

3. L'ospitalità in spazi aperti è preclusa nelle aree individuate con delibera del Consiglio comunale.

4. I mezzi di soggiorno di cui al comma 1 possono essere allestiti dall'imprenditore agricolo in non più di dodici piazzole. Nello stesso limite è ammessa, compatibilmente con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia, la dotazione di piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari. I mezzi allestiti dall'imprenditore agricolo devono essere rimossi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, quando non più necessari allo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti.»



Art. 3.

*Immobili destinati all'attività agrituristica.
Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 30/2003*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

«*c*) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:

1) interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 71, comma 1, lettera *l*), della legge regionale n. 65/2014;

2) addizioni volumetriche di cui all'art. 71, comma 1, lettera *g*), della legge regionale n. 65/2014;

3) addizione volumetrica di cui all'art. 71, comma 1-bis, e all'art. 72, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 65/2014;

4) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 71, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 65/2014;

5) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 71, comma 1, lettera *h*), della legge regionale n. 65/2014;

6) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'art. 134, comma 1, lettera *i*)».

Art. 4.

*Disposizioni per interventi edilizi.
Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 30/2003*

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i servizi igienico-sanitari è ammessa la realizzazione di un unico manufatto con caratteristiche tipologiche e costruttive tali da garantire il corretto inserimento nel contesto paesaggistico.».

Art. 5.

*Vigilanza e controllo. Modifiche all'art. 23
della legge regionale n. 30/2003*

1. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'art. 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande. La regione controlla il mantenimento del requisito della principalità di cui all'art. 7 su tutte le aziende agrituristiche almeno ogni tre anni. Il controllo sugli altri requisiti è effettuato su un numero di strutture non inferiore al dieci per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni.».

Art. 6.

*Sanzioni amministrative.
Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 30/2003*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«5-bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omette di trasmettere la comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, o la trasmette parzialmente o totalmente non compilata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 6 dell'art. 24 è aggiunta la seguente:

«b-bis) classificazione non conforme rispetto ai requisiti esposti in azienda o rispetto al livello dichiarato al SUAP competente.».

3. Il comma 6-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«6-bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.000,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, acquistato o utilizzato per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande.».

4. Al comma 8 dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 le parole «commi 1, 2, 3, 5, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 5, 5-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies».

Art. 7.

*Disposizioni per l'agevolazione di attività agrituristiche
di ridotte dimensioni. Modifiche all'art. 26 della legge
regionale n. 30/2003*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

«*a*) per le aziende agricole situate nelle zone svantaggiate ai sensi della normativa dell'Unione europea;».

Art. 8.

Norme transitorie

1. Fermo restando il rispetto dei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola, i limiti numerici di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), numeri 2), 3) e 4) e al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 30/2003, come sostituito dall'art. 2, non si applicano alle aziende agrituristiche che svolgono ospitalità in spazi aperti, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui tali limiti siano più restrittivi rispetto alla situazione esistente. Tali aziende non possono comunque incrementare ulteriormente il numero autorizzato degli ospiti e delle piazzole, compreso il numero delle piazzole allestite dall'imprenditore agricolo.



2. Ai procedimenti conseguenti le istanze di permesso di costruire e le segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA) già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 nel testo vigente alla data di presentazione delle istanze e delle SCIA.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 2020

ROSSI


(Omissis)

21R00019


MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-010) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 3 0 6 *

€ 2,00

